
	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	1 / 9

**Regole per il rilascio e il mantenimento della certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica
in accordo al Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione.**

Allegato V - Punto 1.3


Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP) 2+

Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Verificato	Approvato
00	20.12.2012	Prima emissione	RSH	DIR	CDA
01	04.01.2016	Revisione d'aggiornamento	RSH	DIR	CDA
02	01.01.2017	Revisione d'aggiornamento	RSH	DIR	CDA
03	20.03.2020	Revisione d'aggiornamento	RSH	DIR	CDA

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	2 / 9

INDICE

1. GENERALITÀ.....	3
1.1 Scopo e campo di applicazione	3
1.2 Riferimenti normativi.....	3
1.3 Terminologia e definizioni	3
2. PRINCIPI	3
2.1 Imparzialità	3
2.2 Indipendenza	3
2.3 Riservatezza.....	3
3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	4
3.1 Descrizione delle attività	4
3.2 Limiti della certificazione e responsabilità	4
3.3 Accesso alle informazioni	4
3.4 Obbligo di informazione sui procedimenti penali.....	4
3.5 Verifiche ispettive e sicurezza sul luogo di lavoro.....	4
3.6 Modifiche alla procedura di certificazione	5
3.7 Utilizzo di risorse esterne.....	5
3.8 Compensi per le attività di certificazione.....	5
3.9 Pubblicità della certificazione.....	5
3.10 Rescissione del contratto.....	5
4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE	5
4.1 Richiesta di certificazione	5
4.2 Domanda di certificazione	6
4.3 Esame documentale.....	6
4.4 Verifica ispettiva presso i siti produttivi	6
4.5 Risultato della verifica.....	7
4.6 Tipologia dei rilievi	7
4.7 Rilascio della certificazione.....	7
4.8 Mantenimento della certificazione.....	7
5. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	8
5.1 Sospensione della certificazione.....	8
5.2 Revoca della certificazione	8
6. CONTROVERSIE	9
6.1 Reclami.....	9
6.2 Ricorsi.....	9
6.3 Controversie	9

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	3 / 9

1. GENERALITÀ

1.1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento stabilisce le procedure applicate da QONCERT per il rilascio della certificazione di conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE dei prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011. Inoltre il presente documento stabilisce le regole per il mantenimento e l'utilizzazione di tale certificazione.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento:

- Regolamento (UE) n. 305/2011.
- Norme armonizzate e specifiche tecniche di supporto per il prodotto da certificare.
- Altri documenti normativi di settore (mandati normativi, linee guida redatte dalla Commissione Europea, etc.).

1.3 Terminologia e definizioni

La terminologia utilizzata nel presente documento fa riferimento alle definizioni specificate nelle seguenti disposizioni normative:

- Regolamento (UE) n. 305/2011
- UNI EN ISO 9000
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065

2. PRINCIPI

2.1 Imparzialità

L'accesso ai servizi di certificazione di QONCERT è consentito a qualsiasi Fabbricante, in osservanza al presente documento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.

Il mantenimento del principio di imparzialità durante il corso dell'intero processo di certificazione è garantito dalla costante supervisione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI), nominato dal Consiglio di Amministrazione di QONCERT e costituito da membri non facenti parte dell'Organismo.


2.2 Indipendenza

QONCERT non è direttamente interessata in attività di progettazione, produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione ed installazione dei prodotti da costruzione coinvolti nelle proprie attività di certificazione. Inoltre l'Organismo non offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo degli stessi prodotti, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo con quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.

Il principio di indipendenza si applica indiscriminatamente al personale interno di QONCERT ed a tutti i suoi collaboratori, compresi gli ispettori coinvolti nelle attività di certificazione. In questo modo l'Organismo assicura una totale separazione da qualsiasi attività a rischio di conflitto di interesse.

2.3 Riservatezza

QONCERT assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, collaboratori esterni ed eventuali subappaltatori. Il rispetto di tale principio è garantito dalla sottoscrizione, obbligatoria per tutto il personale e per tutti i collaboratori dell'Organismo, di un impegno alla riservatezza. Questo documento impegna i firmatari a trattare qualsiasi informazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di privacy e segreto professionale.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	4 / 9

Lo stato di validità dei certificati rilasciati da QONCERT non è soggetto al vincolo di riservatezza. L'elenco dei prodotti certificati da QONCERT viene continuamente aggiornato ed è reso disponibile agli Enti Competenti ed a chiunque ne faccia richiesta per la verifica di validità dei certificati stessi.

3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

3.1 Descrizione delle attività

QONCERT si impegna a svolgere una valutazione di conformità del prodotto rispetto al documento normativo di riferimento, e in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità.

La valutazione di conformità eseguita da QONCERT comprende un esame documentale, eventualmente svolto presso gli uffici dell'Organismo, e lo svolgimento di verifiche ispettive presso i siti produttivi specificati nella documentazione contrattuale. Queste verifiche ispettive presso i siti di produzione, se non diversamente specificato dalle normative di riferimento, sono eseguite con il metodo del campionamento, pertanto il rilascio della certificazione non implica la verifica di ogni singolo prodotto/processo.

Il mantenimento della certificazione prevede che siano condotte verifiche periodiche di sorveglianza (eventualmente integrate con verifiche aggiuntive che possono essere svolte senza preavviso, in conformità agli applicabili riferimenti normativi). Il Fabbricante si impegna a mantenere tutti i prodotti e i processi coperti dalla certificazione in conformità ai requisiti richiesti dai documenti normativi di riferimento, durante l'intero periodo di validità della stessa certificazione.

3.2 Limiti della certificazione e responsabilità

Il Fabbricante è l'unico responsabile della propria conformità legislativa, pertanto si impegna a rispettare tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi e regolamenti di tipo internazionale, nazionale o locale, applicabili ai prodotti coperti dalla certificazione in essere con QONCERT. La certificazione rilasciata da QONCERT attesta esclusivamente la conformità del prodotto al documento normativo menzionato nel certificato, pertanto non comporta alcuna verifica di altri eventuali requisiti normativi applicabili.

3.3 Accesso alle informazioni

Il Fabbricante deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni e deve mettere a disposizione di QONCERT tutta la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti applicabili.

Tutti i documenti relativi alle attività di certificazione sono da considerarsi riservati, l'accesso a tale documentazione è riservato esclusivamente alle funzioni coinvolte nel processo di certificazione, tranne nel caso in cui alcune informazioni del Fabbricante debbano essere divulgate all'esterno per obblighi di legge.


3.4 Obbligo di informazione sui procedimenti penali

Il Fabbricante si impegna a notificare immediatamente a QONCERT tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, le eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni e/o concessioni, nonché eventuali procedimenti legali in corso inerenti l'oggetto della certificazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In base alla gravità degli eventi verificatisi, QONCERT potrà eseguire visite di controllo supplementari ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato.

3.5 Verifiche ispettive e sicurezza sul luogo di lavoro

Il Fabbricante, ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire a QONCERT un'informazione completa e dettagliata dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare gli ispettori. Il Fabbricante s'impegna altresì a promuovere la cooperazione e il coordinamento del proprio personale, al fine di implementare in modo efficace le misure e gli interventi richiesti per la protezione e la prevenzione dai rischi sul lavoro.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	5 / 9

3.6 Modifiche alla procedura di certificazione

QONCERT ha il diritto di modificare o aggiornare la procedura di certificazione descritta in questo documento, per esempio a seguito della revisione delle norme applicabili o dell'emanazione di nuove disposizioni normative. In questi casi, QONCERT si impegna a comunicare ai Fabbricanti già certificati le nuove disposizioni in forma scritta, specificando la data di entrata in vigore delle stesse, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti. Se le variazioni introdotte richiedono un'estensione dei contenuti da verificare, QONCERT può richiedere di riconsiderare i termini e le condizioni contrattuali per le successive ispezioni.

Nel caso in cui il Fabbricante non accetti le nuove condizioni, QONCERT può rescindere il contratto con un anticipo di trenta giorni.

3.7 Utilizzo di risorse esterne

Nello svolgimento delle attività di certificazione QONCERT può avvalersi tanto di personale dipendente interno, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati. Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri di QONCERT, inclusi quelli in materia di imparzialità, indipendenza e riservatezza.

3.8 Compensi per le attività di certificazione

I compensi dovuti a QONCERT per le relative attività di certificazione sono espressamente indicati nella documentazione di contratto, così come i termini e le relative modalità di pagamento. Nel caso in cui il rilascio della certificazione richiedesse attività supplementari non incluse nella documentazione di contratto, queste saranno commisurate sulla base dell'effettivo impegno richiesto.

3.9 Pubblicità della certificazione

Il Fabbricante è autorizzato a pubblicizzare nei modi ritenuti più opportuni la certificazione rilasciata da QONCERT, a patto che tutte le condizioni/limitazioni del campo di applicazione della certificazione siano chiaramente specificate. Il Fabbricante deve evitare di estendere la certificazione a prodotti o siti produttivi non inclusi nel campo di applicazione della stessa certificazione.

Il Fabbricante è autorizzato a riprodurre in modo integrale i certificati emessi da QONCERT, ingrandendoli o riducendoli, purché tutti i contenuti dei certificati rimangano leggibili e non risultino alterati.

3.10 Rescissione del contratto

Il contratto di sorveglianza continua del Controllo della Produzione in Fabbrica, ove non diversamente specificato, è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata o email di posta certificata (qoncert@pec.it).

A seguito della data di efficacia del recesso, il Fabbricante non può fare utilizzo dei certificati rilasciati da QONCERT e deve evitare di menzionare qualsiasi riferimento alla certificazione dismessa in qualsiasi documento. La rescissione del contratto può essere divulgata da QONCERT e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.


Qualora la richiesta di rescissione del contratto sia inviata con un preavviso inferiore a 30 giorni rispetto ad una attività programmata, il Fabbricante dovrà pagare a QONCERT un importo pari al 20% del corrispettivo previsto per l'attività programmata.

4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

4.1 Richiesta di certificazione

Il Fabbricante che desidera ottenere la certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica deve fornire a QONCERT i dati e le informazioni essenziali del prodotto da certificare, inviando l'apposito modulo "MD_COM_01 – Richiesta di preventivo" compilato in tutte le sue parti. Sulla base delle informazioni fornite, QONCERT formula un'offerta economica e la sottopone al Fabbricante.

Qualora un Fabbricante sia già in possesso di certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica rilasciato da un altro Organismo Notificato diverso da QONCERT e sia intenzionato a cambiare ente di certificazione, può presentare domanda di certificazione secondo quanto indicato nel presente documento.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	6 / 9

4.2 Domanda di certificazione

Il Fabbricante, in caso di accettazione delle condizioni specificate nell'offerta economica, invia a QONCERT l'offerta controfirmata per accettazione unitamente al modulo 'MD_COM_11 – Domanda di certificazione' compilata e sottoscritta. Questi documenti formalizzano contrattualmente il rapporto tra QONCERT e il Fabbricante.

Al ricevimento dei documenti succitati, QONCERT conferma l'accettazione della richiesta stessa e comunica al Fabbricante i nominativi della persona di riferimento della pratica e degli ispettori incaricati a svolgere l'esame documentale. Il Fabbricante può fare obiezione sulla nomina di tali ispettori, giustificandone i motivi.

4.3 Esame documentale

Il Fabbricante deve inviare a QONCERT la seguente documentazione:

- Manuale del Controllo della Produzione in Fabbrica con descrizione dettagliata dei processi produttivi dei prodotti coperti dalla certificazione ed elenco delle procedure/istruzioni rilevanti ai fini del sistema FPC adottato.
- Ulteriore documentazione prevista dalle norme di riferimento.
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente quale evidenza dell'esistenza dell'Organizzazione e dell'attività effettuata.

In aggiunta, il Fabbricante deve fornire indicazioni dettagliate in merito a:

- Eventuali requisiti delle norme di riferimento che si ritengono non applicabili o che necessitano di interpretazione od adattamento.
- Eventuali processi affidati all'esterno necessari alla realizzazione dei prodotti coperti dalla certificazione.

La documentazione di cui sopra è valutata da QONCERT sulla base dei requisiti contenuti nelle norme di riferimento applicabili. QONCERT può richiedere di esaminare anche altri documenti giudicati importanti ai fini della certificazione FPC relativamente ai prodotti coperti dalla certificazione. Tutta la documentazione è trattenuta e archiviata da QONCERT per eventuali verifiche future.

L'esito dell'esame documentale è comunicato al Fabbricante durante la verifica ispettiva presso il sito produttivo in esame. In caso di specifici accordi, parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente presso il sito produttivo del Fabbricante.

4.4 Verifica ispettiva presso i siti produttivi


Al termine dell'esame della documentazione, QONCERT effettua una visita di valutazione presso i siti produttivi del Fabbricante, comunicando previamente i nominativi degli ispettori incaricati di verificare la corretta implementazione di tutte le procedure del Controllo della Produzione di Fabbrica esaminate durante l'esame documentale.

Il Fabbricante può fare obiezione sulla nomina degli ispettori, giustificandone i motivi.

La visita presso i siti produttivi del Fabbricante prevede le seguenti attività:

- Riunione iniziale per spiegare le finalità e per concordare le modalità della visita stessa.
- Ispezione dei siti di produzione del Fabbricante e laddove necessario, dei siti produttivi dei fornitori, per verificare la conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica ai requisiti dei riferimenti normativi applicabili. A questo scopo, il Fabbricante deve garantire al gruppo di audit libero accesso ai luoghi di produzione e alla documentazione richiesta.
- Riunione di chiusura per notificare il risultato della verifica.

In casi eccezionali la verifica in campo può essere condotta da remoto. La possibilità di svolgere l'audit da remoto deve essere approvata dal Cliente, il quale sarà preliminarmente informato sulle modalità di svolgimento dell'audit e sui canali di comunicazione necessari (es. scambio di documenti via e-mail, telefonate, videochiamate skype, etc.).

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	7 / 9

4.5 Risultato della verifica

Il risultato della verifica è notificato al Fabbrikante con un rapporto scritto.

Il Fabbrikante può annotare eventuali riserve od osservazioni in merito al risultato della verifica su un apposito spazio del rapporto. In presenza di non conformità, dopo aver analizzato le cause delle non conformità segnalate, il Fabbrikante deve proporre a QONCERT, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione. QONCERT confermerà l'accettazione di tali proposte per iscritto al Fabbrikante.

In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso. In tal caso, entro tre mesi, QONCERT può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione è riattivato. La verifica supplementare può essere effettuata su base documentale o presso il sito produttivo del Fabbrikante in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare.

Trascorso un periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, QONCERT può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando al Fabbrikante i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In questi casi, se il Fabbrikante desidera proseguire con la certificazione del proprio Controllo della Produzione in Fabbrica con QONCERT, dovrà presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

4.6 Tipologia dei rilievi

I rilievi emerse durante il processo di certificazione sono classificabili nelle seguenti tipologie:

RILIEVI TIPO A (non conformità gravi)

- Totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento applicabili.
- Situazione di non conformità che, a giudizio degli ispettori di QONCERT, può causare un fallimento del sistema FPC riducendo la sua capacità ad assicurare il controllo dei prodotti coperti dalla certificazione.

RILIEVI TIPO B (mancanze secondarie o non conformità minori)

- Implementazione parziale di uno o più requisiti delle norme di riferimento applicabili.
- Situazione di non conformità che, a giudizio degli ispettori di QONCERT, non può causare un fallimento del sistema FPC.

RILIEVI TIPO C (osservazioni o suggerimenti di miglioramento)

- Situazione che può essere migliorata, anche se non strettamente attinente ai requisiti delle norme di riferimento applicabili.

4.7 Rilascio della certificazione

Alla fine del processo di certificazione, se il risultato è positivo con approvazione del Comitato di Delibera, QONCERT rilascia al Fabbrikante il certificato di conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica.

A seguito del rilascio del certificato QONCERT aggiorna il proprio "Elenco certificati".


4.8 Mantenimento della certificazione

La validità della certificazione è subordinata all'esito positivo delle successive verifiche di sorveglianza. Le visite di sorveglianza possono essere regolate da uno specifico "Contratto di Sorveglianza" da concordare al termine del processo di prima certificazione a seguito del rilascio del certificato.

Le verifiche di sorveglianza devono essere svolte in conformità ai requisiti specificati nelle norme armonizzate applicabili. Se non diversamente specificato sulle norme di riferimento applicabili, le ispezioni sono eseguite con una frequenza minima annuale. Le date delle verifiche ispettive sono concordate col Fabbrikante con adeguato anticipo e sono confermate in forma scritta da QONCERT indicando i nomi degli ispettori designati a condurre le attività di verifica.

Il Fabbrikante può richiedere un cambiamento nella designazione degli ispettori fornendo le proprie valide ragioni.

Le visite di sorveglianza includono le seguenti attività:

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	8 / 9

- Riunione iniziale per spiegare le finalità e per concordare le modalità della visita stessa.
- Riesame del rapporto dell'ultima verifica ispettiva e valutazione dell'implementazione delle azioni correttive adottate per risolvere non conformità minori rilevate durante il precedente audit.
- Ispezione dei siti di produzione del Fabbricante e laddove necessario, dei siti produttivi dei fornitori, per verificare la conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica ai requisiti dei riferimenti normativi applicabili. A questo scopo, il Fabbricante deve garantire al gruppo di audit libero accesso ai luoghi di produzione e alla documentazione richiesta.
- Riunione di chiusura per notificare il risultato della verifica.

In alcuni casi le visite di sorveglianza potranno essere condotte da remoto. La possibilità di svolgere l'audit da remoto deve essere approvata dal Cliente, il quale sarà preliminarmente informato sulle modalità di svolgimento dell'audit e sui canali di comunicazione necessari (es. scambio di documenti via e-mail, telefonate, videochiamate skype, etc.).

La validità del certificato è confermata da QONCERT a seguito del risultato positivo delle visite di sorveglianza.

Durante il periodo di validità della certificazione, il Fabbricante deve prontamente notificare a QONCERT qualsiasi modifica apportata al Controllo della Produzione in Fabbrica coperto dal certificato. A seguito di una valutazione approfondita delle modifiche apportate dal Fabbricante, QONCERT stabilisce le azioni da intraprendere per mantenere la validità della certificazione. Se le variazioni introdotte dal Fabbricante richiedono un'estensione dei contenuti da verificare, QONCERT può richiedere di riconsiderare i termini e le condizioni contrattuali per le successive ispezioni. In caso di rifiuto senza valide motivazioni da parte del Fabbricante, QONCERT può sospendere la validità della certificazione.

QONCERT si riserva il diritto di eseguire ispezioni supplementari presso i siti produttivi del Fabbricante nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni relative a sospette non conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica coperto dalla certificazione. I costi delle verifiche ispettive supplementari sono a carico del Fabbricante. In caso di rifiuto senza valide motivazioni da parte del Fabbricante, QONCERT può sospendere la validità della certificazione.

5. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 Sospensione della certificazione

La validità della certificazione può essere sospesa da QONCERT nei seguenti casi:

- Il Fabbricante non risolve le non conformità gravi nei tempi e nei modi concordati con QONCERT.
- Il Fabbricante non rispetta le tempistiche concordate con QONCERT per la comunicazione delle azioni correttive.
- Il Fabbricante non permette che le visite di sorveglianza siano condotte nel rispetto delle frequenze richieste.
- Il Fabbricante non paga i servizi offerti da QONCERT entro i termini specificati nella documentazione contrattuale.

In ogni caso, QONCERT notificherà la sospensione della certificazione al Fabbricante per mezzo di comunicazione scritta.


La sospensione della certificazione può avere una durata massima di sei mesi. Durante questo periodo, il Fabbricante non può fare utilizzo dei certificati rilasciati da QONCERT e deve evitare di menzionare qualsiasi riferimento alla certificazione sospesa in qualsiasi documento. La sospensione della certificazione può essere divulgata da QONCERT e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.

Il ripristino della certificazione è subordinato alla verifica delle carenze che hanno causato la sospensione. QONCERT può richiedere una verifica supplementare per verificare che le deficienze siano effettivamente state risolte. In caso di risultato positivo dell'accertamento, QONCERT notifica al Fabbricante il ripristino della certificazione e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.

5.2 Revoca della certificazione

La validità della certificazione può essere revocata da QONCERT se il Fabbricante non risolve le carenze che hanno causato la sospensione della stessa. QONCERT notificherà la revoca della certificazione al Fabbricante per mezzo di comunicazione scritta.

A seguito della revoca, il Fabbricante non può fare utilizzo dei certificati rilasciati da QONCERT e deve evitare di menzionare qualsiasi riferimento alla certificazione revocata in qualsiasi documento. La revoca della certificazione può essere divulgata da QONCERT e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	03
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Dat.	20.03.2020
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	9 / 9

A seguito di una revoca, il Fabbricante che intende certificarsi nuovamente con QONCERT deve presentare una nuova domanda di certificazione riprendendo dall'inizio l'intero processo di certificazione.

6. CONTROVERSIE

6.1 Reclami

Il Fabbricante può presentare reclamo documentato avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con QONCERT. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso del processo di certificazione, quali ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli ispettori coinvolti.

QONCERT si impegna ad analizzare tutti i reclami con assoluta obiettività. Le azioni proposte da QONCERT saranno comunicate in forma scritta al Fabbricante entro 30 giorni dalla data del reclamo.

6.2 Ricorsi

Il Fabbricante può presentare ricorso documentato per manifestare il proprio disaccordo nei confronti di una decisione presa da QONCERT nel corso del processo di certificazione entro 30 giorni dalla data della decisione a cui è riferito. La comunicazione di ricorso deve riportare una descrizione dettagliata della decisione contro cui viene presentata e la motivazione del ricorso supportata da evidenze oggettive.

QONCERT si impegna ad analizzare tutti i ricorsi con assoluta obiettività. Le azioni proposte da QONCERT saranno comunicate in forma scritta al Fabbricante entro 30 giorni dalla data del ricorso.

6.3 Controversie

Se le azioni proposte da QONCERT non sono accettate dal Fabbricante, la controversia sarà trattata da un comitato costituito da un rappresentante di QONCERT, da un rappresentante del Fabbricante e da un rappresentante nominato dai due soggetti con funzione di Presidente. Il Presidente ha il compito di riesaminare il ricorso e di fornire il proprio parere in forma scritta alle due parti. Se il parere del Presidente viene accettato da entrambe le parti si può raggiungere una soluzione amichevole della controversia.

Se non è possibile raggiungere una soluzione amichevole, la controversia sarà deferita alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Piacenza. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. Le spese processuali saranno a carico della parte soccombente.